

Milano, 5 marzo 2020

All'attenzione del dott. Gianfranco Torriero  
vice presidente Associazione Bancaria Italiana

A mezzo mail: [g.torriero@abi.it](mailto:g.torriero@abi.it); [salastampa@abi.it](mailto:salastampa@abi.it)

**Oggetto: mancata apertura dei conti correnti bancari ai cittadini stranieri richiedenti asilo**

Le scriviamo a seguito della sua intervista apparsa sul sito web della Rivista "Altreconomia" lo scorso 27 febbraio 2020 che abbiamo reperito nell'ambito delle attività del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia realizzato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. La nostra organizzazione è attiva in Italia dal 1990 e ha lo scopo di promuovere la tutela dei cittadini stranieri, compresi gli apolidi, i rifugiati e i richiedenti asilo con azioni contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia.

Alla scrivente organizzazione - che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dal art. 5 D.lgs 215/2003 - è stata segnalata la sua intervista relativamente alla problematica che riguarda, da oltre un anno, i cittadini stranieri, regolarmente presenti in Italia con un permesso di soggiorno per richiesta asilo, ai quali, a seguito delle notifiche introdotte dal D.L. 1113/2018, viene sovente negata l'apertura di un Conto corrente bancario di base.

A tal riguardo, ricordiamo che il D.L. 113/2018, convertito nella L. 132/2018 ha introdotto, all'art. 4 del d.lgs. 142/2015, il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo «*non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*».

Tuttavia, lo stesso articolo 5 al comma 3 del d.lgs. 142/2015, così come modificato dall'art. 13 del decreto 113/2018, prevede che: "*L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio*".

Queste modifiche hanno tuttavia portato a una privazione di una serie di diritti fondamentali dei richiedenti asilo tra cui l'apertura di un conto corrente bancario per il quale viene richiesta la carta d'identità. In mancanza di tale documento, molti istituti bancari oppongono un rifiuto all'apertura, innescando così una discriminazione a danno dei cittadini stranieri nonostante quanto previsto dal Testo Unico bancario (Diritto al conto di base, art. **Art. 126-noviesdecies**)

Lo scorso aprile 2019 abbiamo appreso della nota da Voi diramata a tutti gli istituti bancari – i cui contenuti ci sono parzialmente così pervenuti per il tramite dell' Alto Commissariato per i Diritti dei Rifugiati in Italia (UNHCR) - *“Il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all'art.4, comma 1), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all'apertura del rapporto. Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciata da un'amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente.”.*

Attraverso il nostro Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, a seguito delle numerose segnalazioni di mancata apertura del conto corrente bancario, **abbiamo avviato una divulgazione della Vostra nota** e abbiamo comunicato ad UNHCR – su loro indicazione - quali sportelli bancari che non l'applicavano così che potessero segnalarveli.

Fino alla fine del 2019 le segnalazioni di mancata apertura del Conto corrente ai richiedenti asilo sono gradualmente diminuite, sicuramente grazie alle indicazioni che erano state da Voi fornite, sempre più recepite dagli uffici bancari.

Purtroppo, oggi, quantomeno a partire dall'inizio dell'anno 2020, a differenza di quanto da Lei dichiarato nell'[intervista rilasciata ad Altraeconomia](#), abbiamo ricevuto un numero crescente di segnalazioni di mancata apertura dei conti correnti bancari, sia da cittadini stranieri che dai loro datori di lavoro a cui viene negata la possibilità di provvedere ai pagamenti delle buste paga che per legge devono essere effettuate tramite bonifico bancario .

Siamo pertanto ad informarla di quanto a noi risulta non essere, purtroppo, un problema “residuale”, ma ancora un diritto negato per diverse persone che non possiamo accettare.

Riteniamo opportuno richiedere copia della Comunicazione originale da voi diramata lo scorso aprile 2019, che sappiamo essere stata diffusa dalla Prefetture italiane ma che dovrebbe essere resa pubblica affinché i diretti interessati possano poterla esibire formalmente presso quegli Istituti bancari che ancora non la rispettano.

Riterremmo, infine, utile anche inviarle le segnalazioni che riceviamo dai cittadini interessati in modo che possiate intervenire direttamente sull'Istituto di credito inadempiente, se possibile, anche rinviando la nota, qualora non fosse loro ancora pervenuta.

In attesa di un Suo gentile riscontro alla presente, rimaniamo a Sua disposizione per un eventuale incontro e per ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

Per il Servizio di supporto giuridico  
contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose  
dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

avv. Paola Fierro



- Si allega la lettera a Voi indirizzata lo scorso 14 febbraio 2019